

# Polizza multirischi

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: BCC Assicurazioni

Prodotto: "Polizza Immobili Corporate"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative ai prodotti sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza, ad adesione facoltativa, è riservata ai clienti di ICCREA BANCA S.P.A. e tutela il proprietario del fabbricato assicurato dai danni ai beni e dai danni da Responsabilità Civile verso terzi che dovessero sopravvenire nel corso dello svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni ai beni:** indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti dai seguenti eventi:

- ✓ Incendio;
- ✓ Azione del fulmine;
- ✓ Esplosione;
- ✓ Scoppio;
- ✓ Bang Sonico;
- ✓ Urto di veicoli stradali;
- ✓ Caduta di aeromobili;
- ✓ Fumo;
- ✓ Guasti con fuoriuscita di acqua;
- ✓ Fenomeni elettrici;
- ✓ Eventi atmosferici;
- ✓ Grandine su fragili;
- ✓ Eventi sociopolitici;
- ✓ Inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- ✓ Terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- ✓ Sovraccarico neve;
- ✓ Gelo;
- ✓ Cedimento, franamento, smottamento del terreno;
- ✓ Caduta di ascensori e montacarichi;
- ✓ Furto di fissi e infissi;
- ✓ Colpa grave dell'Assicurato.

Sono altresì previste le seguenti garanzie:

- ✓ Ricerca e riparazione fuoriuscita di acqua
- ✓ Residui del sinistro
- ✓ Onorari di periti e consulenti;
- ✓ Ricorso dei vicini e/o di terzi;
- ✓ Ricorso dei locatari;
- ✓ Danni da salvataggio.

- ✓ **Danni da Responsabilità Civile verso terzi:** garantisce l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione del bene assicurato.

L'assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate/massimali risultanti nella scheda di polizza.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Per tutte le coperture:** non sono assicurabili fabbricati in cui si svolgono le seguenti attività:
  - ✗ Produzione, lavorazione, deposito e commercio di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali;
  - ✗ Attività petrolchimiche in genere;
  - ✗ Sale da ballo, discoteche, night club, cinema;
  - ✗ Stabilimenti balneari;
  - ✗ Depositi, lavorazioni e commercio di foraggi, paglia, vimini e stramaglie;
  - ✗ Depositi, cernite e smaltimento rifiuti.
- ✗ **Danni ai beni** – Sono esclusi:
  - ✗ **Garanzia Urto di veicoli stradali:** veicoli stradali appartenenti all'Aderente oppure sotto il suo controllo oppure sotto il controllo dei suoi dipendenti;
  - ✗ **Garanzia Fumo:** impianti di produzione di calore se non collegati mediante adeguate condutture e appropriati camini;
  - ✗ **Garanzia Eventi atmosferici:** i fabbricati che, essendo in fase di ristrutturazione e/o riparazione, presentino caratteristiche di incompletezza.
  - ✗ **Garanzia Sovraccarico di neve:**
    - ✗ Fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento e alla verifica di carichi e sovraccarichi;
    - ✗ Fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
    - ✗ Capannoni pressostatici e tensostrutture;
    - ✗ Lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni (a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato).
  - ✗ **Garanzia Gelo:** fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con un impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive.
- ✗ **Danni da Responsabilità Civile verso terzi** - Non sono considerati terzi:
  - ✗ Il coniuge, i genitori ed i fratelli degli Assicurati persone fisiche, nonché qualsiasi altro parente o altra persona con loro conviventi;
  - ✗ Se gli Assicurati sono persone giuridiche, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui al punto precedente;
  - ✗ Le persone che, essendo in rapporti anche occasionali di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.



## Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! Per alcune garanzie sono previsti limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti o franchigie.
- ! **Danni ai beni e Danni da Responsabilità Civile verso terzi** - Sono esclusi i danni:
  - ! Causati da dolo dell'Assicurato
  - ! Derivanti da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
  - ! Conseguenti ad atti di guerra;
  - ! Causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni o dall'accelerazione di particelle atomiche.
- ! **Danni ai beni – Per tutte le coperture:** sono esclusi danni, perdite e spese:
  - ! Di smarrimento o di furto di cose facenti parte dei fabbricati assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - ! Indiretti quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
  - ! Elencati e specificatamente esclusi dagli articoli delle singole garanzie prestate.
- ! **Danni ai beni:**
  - ! **Fuoriuscita di acqua:** non sono coperti i danni derivanti da gelo o da "colpo d'ariete".
  - ! **Fenomeni elettrici:** non sono coperti i danni:
    - ! Da logoramento eccessivo e prolungato carico di lavoro;
    - ! Da comprovata negligenza delle persone responsabili della buona conservazione degli enti assicurati.
  - ! **Eventi atmosferici:** non sono coperti i danni:
    - ! Verificatisi all'interno dei fabbricati;
    - ! Causati da mareggiata e penetrazione di acqua marina, gelo, neve, cedimento o franamento del terreno;
    - ! Subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; fabbricati tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
  - ! **Inondazioni, alluvioni, allagamenti:** non sono coperti i danni:
    - ! Causati da marea, mareggiate, maremoti;
    - ! Causati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, causati da umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni.
  - ! **Sovraccarico di neve:** sono esclusi i danni:
    - ! Causati da valanghe e slavine;
    - ! Causati da gelo.
  - ! **Gelo:** sono esclusi i danni da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture, installate all'esterno dei fabbricati assicurati;
  - ! **Cedimento, franamento, smottamento del terreno:** sono esclusi i danni determinati da:
    - ! Errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
    - ! Errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili di terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.
- ! **Danni da Responsabilità Civile verso terzi** – Sono esclusi i danni:
  - ! Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o per destinazioni diverse da quelle assicurate;
  - ! Da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
  - ! Derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione sulle cose assicurate;
  - ! Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - ! Derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.



## Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'Assicurazione vale per i beni che si trovano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ L'Assicurato deve avere in Italia il domicilio per tutta la durata del contratto; la comunicazione da parte dell'Assicurato di aver trasferito il proprio domicilio in uno stato estero in cui la Compagnia non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libera prestazione dei servizi costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.



### Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono essere causa di annullamento dello stesso e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto.
- L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
- L'Assicurato non può esagerare dolosamente il danno: l'esagerazione dolosa del danno comporta la perdita del diritto all'indennizzo.
- Limitatamente alle garanzie "Ricorso dei vicini e/o di terzi" e "Ricorso dei locatari" l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla tua difesa. Deve inoltre astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della tua responsabilità senza il consenso della Società.



### Quando e come devo pagare?

- A fronte della adesione alla prestazione assicurativa, l'Assicurato si impegna a versare un premio mensile il cui pagamento avviene mediante addebito tramite SDD (Sepa Direct Debit).



### Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura assicurativa inizia dalla data del rogito notarile di acquisto del bene e termina:
  - non appena sia stata effettuata l'operazione di estinzione del finanziamento da parte dell'Assicurato,
  - o qualora dovesse essere effettuata la vendita del fabbricato da parte del Contraente in forza dell'ipoteca.
- La garanzia può protrarsi oltre la scadenza fissata nel contratto di finanziamento per i beni oggetto di contratti incagliati o in sofferenza, fino a che essi risultino indicati negli appositi flussi informativi di notifica delle adesioni, concordati con la Società.



### Come posso cancellare il contratto?

- Il recesso può avvenire:
  - In caso di estinzione anticipata del mutuo / finanziamento;
  - In caso di sinistro, dopo ogni denuncia, entro 60 giorni dal momento del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata A/R, con effetto dal 30esimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa all'Aderente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto, al netto delle imposte.

# Polizza Danni ai beni, Danni da RC verso terzi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: BCC Assicurazioni

Prodotto: "Polizza Immobili Corporate"



Data di aggiornamento: 01/01/2021 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**BCC Assicurazioni S.p.A.** (gruppo Cattolica Assicurazioni), sede legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano - Telefono: 02/466275; Sito Internet: [www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com); e-mail: [bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it](mailto:bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it); [bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it) Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS al n. 1.00124 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996., iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 11,2 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,4 milioni di euro – le perdite portate a nuovo sono pari a 4,1 milioni);
  - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 8,2 milioni di euro (a);
  - del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,7 milioni di euro;
  - dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 13,9 milioni di euro (b).
  - dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 13,7 milioni di euro
- Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,70 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [http://www.bccassicurazioni.com/doc2/default.asp?i\\_archivioID=25345&i\\_cartellaID=33568&i\\_menuID=45810](http://www.bccassicurazioni.com/doc2/default.asp?i_archivioID=25345&i_cartellaID=33568&i_menuID=45810)

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con l'Assicurato, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

**Esempio:** Garanzia Danni ai beni – Ricerca e riparazione fuoriuscita di acqua - La Società indennizza per una somma non superiore a 5.000 (cinquemila) euro, le spese di demolizione e ripristino delle parti murarie del Fabbricato sostenute al solo scopo di ricercare e riparare la rottura o il guasto che hanno dato origine alla fuoriuscita dell'acqua.

### Danni da Responsabilità Civile verso terzi

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni derivanti dai rischi sottoelencati:

#### Antenne, pertinenze, recinzioni, cancelli

L'assicurazione è estesa ai rischi delle antenne radio-televisive, agli alberi di alto fusto trovatisi nei giardini di pertinenza, alle recinzioni ed ai cancelli anche elettrici.

#### Spargimento acqua e rigurgiti di fogna

L'assicurazione è estesa alla responsabilità per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna unicamente conseguenti a guasti o rotture di tubazioni e condutture.

#### Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.



### Che cosa NON è assicurato?

#### **Rischi esclusi**

#### Ricorso dei locatari

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

#### Condizione essenziale per l'operatività della copertura sugli impianti fotovoltaici

La copertura assicurativa non è operante se l'impianto fotovoltaico non sia nuovo, installato, rispondente alle norme CEI EN 61215 e/o CEI EN 61646, connesso alla rete elettrica ed in esercizio.



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti limitazioni di copertura.

#### **Danni ai beni**

#### Scoppio

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o dell'impianto facente parte del Fabbricato assicurato in cui si è verificato lo scoppio.

#### Fenomeni elettrici

La società non risponde dei danni in fase di montaggio, prova e collaudo.

#### Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Agli effetti della presente garanzia le scosse sismiche ed i fenomeni vulcanici registrati nelle 72 ore da ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio sismico e/o vulcanico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro".

#### Franchigie e Scoperti:

per le seguenti garanzie si intende operante una Franchigia di 500 (cinquecento) euro

- Fuoriuscita di acqua.
- Ricerca e riparazione fuoriuscita di acqua.
- Fenomeni Elettrici tranne il caso in cui siano dovuti all'azione del Fulmine.
- Grandine su fragili esclusi gli Impianti Fotovoltaici.
- Gelo.

per le seguenti garanzie si intende operante una Franchigia di 1.000 (mille) euro

- Eventi atmosferici esclusi gli Impianti Fotovoltaici.
- Eventi sociopolitici.
- Cedimento, franamento, smottamento del terreno.

per le seguenti garanzie si intende operante uno Scoperto 15% con il minimo non indennizzabile di 1.000 (mille) euro

- Eventi atmosferici, inclusa la Grandine, limitatamente agli Impianti Fotovoltaici

per le seguenti garanzie si intende operante una Franchigia di 5.000 (cinquemila) euro

- Inondazioni, alluvioni, allagamenti.
- Terremoti ed eruzioni vulcaniche.
- Sovraccarico neve.

#### **Danni da Responsabilità Civile verso terzi**

#### Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 1.500 (millecinquecento) euro nel limite del massimale per danni a cose.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Danni ai beni</b> In caso di sinistro l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>darne avviso all'Intermediario Gestore al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile);</li><li>in caso di sinistro presumibilmente doloso, farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;</li><li>conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;</li><li>fornire dimostrazione del valore del fabbricato danneggiato e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).</li></ol> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).</p> <p><b>Danni da Responsabilità Civile verso terzi</b></p> <p>In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Società, al quale farà seguito una circostanziata denuncia scritta.</p> <p>La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.</p> <p>L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non presente</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non presente</p> <p><b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Si precisa che la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come eventuali inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della sottoscrizione dell'Adesione alla Polizza convenzione, non comportano necessariamente la decadenza del diritto all'Indennizzo o al Risarcimento, né riduzioni dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze non siano dovute a dolo o colpa grave.</p> <p>La Società ha comunque il diritto di percepire dall'Assicurato il maggiore Premio che sarebbe stato dovuto sin dall'origine dell'adesione, se lo stato delle cose fosse stato esattamente conosciuto, o dal momento in cui si è verificato l'aggravamento di Rischio, qualora questo non sia stato dichiarato o lo sia stato in maniera inesatta.</p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p><b>Danni ai beni</b></p> <p>La Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 70 giorni dalla data di apertura del sinistro, sempre che sia stata consentita la valutazione del danno, verificato l'avveramento di tutte le condizioni suindicate, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta tutta la documentazione richiesta dalla Società o dal fiduciario da questi designato per la stima del danno, salvo che non emergano elementi o motivi ostativi alla regolare definizione del Sinistro.</p> <p>Inoltre se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non risulti che il sinistro sia stato causato con dolo dell'assicurato. Parimenti non si darà luogo all'indennizzo totale in caso di ritrovamento del bene oggetto di furto i quali danni saranno oggetto di stima da parte di un perito per il successivo indennizzo.</p> <p><u>Anticipo sugli indennizzi</u></p> <p>Nel caso in cui fatti indipendenti dalla volontà delle Parti impediscano il rispetto dei tempi di pagamento indicati nelle Condizioni di assicurazione, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione definitiva del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) del danno accertato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo stimato sia di almeno 100.000 (centomila) euro.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Rimborso</b>	Non previsto



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non prevista



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto
<b>Risoluzione</b>	Non prevista



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti di ICCREA BANCA S.P.A., proprietari di immobili.



### Quali costi devo sostenere?

#### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	50,0 %
----------------	--------

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:            BCC Assicurazioni S.p.A - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.            Servizio Reclami di Gruppo            Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia)            Fax: 045/8372354            E-mail: <a href="mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it">reclami@cattolicaassicurazioni.it</a></p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo dell'Assicurato, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.            La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
----------------------------------	---

<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i> Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. <b>Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</b>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa</b></i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente Contratto, relative alla valutazione del danno al Fabbricato oggetto dell'assicurazione, è previsto il ricorso all'Arbitrato.</li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



# Polizza Immobili Corporate

Prestazioni assicurate da:



**BCC Assicurazioni S.p.A.**  
Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni

**Le presenti Condizioni di Assicurazione**

**Ed. 01/01/2021, devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi Precontrattuali:**

- **DIP Danni, Ed. 01/01/2021**
- **DIP aggiuntivo Danni, Ed. 01/01/2021**

## GLOSSARIO

### Nel testo che segue si intende per:

<b>Aderente</b>	La persona fisica o giuridica intestataria del Contratto di Finanziamento con ICCREA BANCA S.p.A, che sottoscrive l'Adesione alla presente Polizza convenzione e ne paga il relativo premio.
<b>Adesione</b>	Il documento sottoscritto dall'Aderente per aderire alla polizza convenzione.
<b>Allagamento</b>	Eccesso o accumulo d'acqua per motivi fortuiti o di emergenza o in conseguenza di eventi naturali.
<b>Assicurato</b>	L'Aderente alla polizza convenzione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Bang sonico:</b>	Onde soniche provocate da aerei viaggianti a velocità soniche o supersoniche.
<b>Bene:</b>	L'immobile indicato nell'Adesione e oggetto del Contratto di Finanziamento.
<b>Contraente:</b>	Iccrea Banca S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione con BCC Assicurazioni S.p.A (di seguito la Società). La polizza è stipulata da Iccrea Banca S.p.A., in favore dell'Aderente stesso a fronte del Contratto di Finanziamento erogato da Iccrea Banca S.p.A. finalizzato all'acquisto e/o ristrutturazione di beni immobiliari da parte dell'Aderente.
<b>Decorrenza</b>	Momento indicato nel contratto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>Fabbricati:</b>	Le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano (fatta eccezione per le esclusioni più avanti richiamate), complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli e gallerie di comunicazione tra i vari corpi, tutti gli impianti di pertinenza e/o al servizio dell'immobile quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: impianti completi di forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, telematica, riscaldamento e/o condizionamento, impianti elettrici, elettronici, video, igienici e sanitari, con le relative condutture di adduzione e scarico, e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, nonché tutti gli impianti costituenti centrali di cogenerazione ecc. Si intendono compresi altresì gli impianti fotovoltaici integrati e semi integrati. Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione carburanti, si precisa che

sono compresi gli erogatori di carburante, le cisterne, le pensiline e quant'altro inerente all'impianto, oggetto del contratto di finanziamento.

<b>Fenomeno Elettrico</b>	Uno dei fenomeni sotto indicati: <ul style="list-style-type: none"><li>• Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso.</li><li>• Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto.</li><li>• Sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche.</li><li>• Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.</li></ul>
<b>Forma e tipo di garanzie</b>	Stabiliscono il criterio con cui si determina il valore delle somme assicurate e il criterio con cui si determina l'indennizzo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Forma di garanzia: Valore Intero</li><li>- Tipo di garanzia: Valore a Nuovo</li></ul>
<b>Franchigia:</b>	L'importo in cifra fissa che per ciascun sinistro viene detratto dall'indennizzo o dal risarcimento.
<b>Fulmine:</b>	Scarica elettrica atmosferica.
<b>Furto:</b>	Il reato previsto dall'art. 624 del codice penale, consistente nell'impossessamento della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto.
<b>Impianto fotovoltaico integrato</b>	L'impianto fotovoltaico definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 all'art. 2, comma 1, lettera b3), e conforme alle tipologie di cui all'allegato 3 del medesimo DM.
<b>Impianto fotovoltaico semintegrato</b>	L'impianto fotovoltaico definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 all'art. 2, comma 1, lettera b2), e conforme alle tipologie di cui all'allegato 2 del medesimo DM.
<b>Incendio:</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

<b>Infiammabili:</b>	<p>Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35% vol) non classificabili “esplosivi” che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gas combustibili</li> <li>• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 100 °C (determinato in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V);</li> <li>• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;</li> <li>• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.</li> </ul>
<b>Inondazione ed alluvione</b>	Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>Intermediario Collocatore</b>	Tutte le BCC che hanno un accordo di distribuzione con IBI o con BCC Assicurazioni S.p.A. (Canale Indiretto)
<b>Intermediario Gestore</b>	<p>IBI – Iccrea Banca Impresa S.p.A. P.I. 15240741007 C.F. 02820100580, Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA.</p> <p>In alcuni casi IBI potrebbe essere sia l’Intermediario Collocatore sia l’Intermediario Gestore del prodotto (Canale Diretto).</p>
<b>Massimale</b>	La somma massima, stabilita dall’Assicurazione, che la Società è tenuta a corrispondere in caso di sinistro risarcibile a termini di Polizza.
<b>Merci speciali:</b>	<p>Le seguenti merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio; celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare, espansite o sughero grezzo;</li> <li>• cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone;</li> <li>• se non in balle: schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;</li> <li>• se in balle: cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti (esclusi quelli con lana almeno all’80%), ovatte sintetiche, piume o piumini.</li> </ul>
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l’Assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dall’Aderente al Contraente della polizza Iccrea Banca S.p.A. che quest’ultima pagherà alla Società.
<b>Risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società ai terzi danneggiati in conseguenza delle garanzie di responsabilità civile verso terzi previste dalla presente polizza.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che

possono derivarne.

- Scoperto:** La percentuale del danno indennizzabile/risarcibile che, per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
- Scoppio:** Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.  
Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- Sinistro:** Il verificarsi di fatti dannosi per i quali è prestata l'assicurazione.
- Società:** **BCC Assicurazioni S.p.A.**, Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, iscritta all'Albo Imprese tenuto da IVASS al n. 1.00124. Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia
- Terremoto** Sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene
- Valore a Nuovo:** Tipo di garanzia in base alla quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:
- per il Fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area e gli oneri fiscali recuperabili dall'Assicurato.
  - per i macchinari e gli impianti di pertinenza dei fabbricati: il loro costo di rimpiazzo con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio, collaudo e quelle fiscali non recuperabili dall'Assicurato.
- Valore Intero:** La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e quindi deve corrispondere all'intero loro valore (art. 1907 del codice civile). Se nella scheda di Adesione è indicata una somma assicurata inferiore, si applica la regola proporzionale salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### I) DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

In caso di cessazione della polizza convenzione, le singole Adesioni in essere al momento della sua cessazione restano in vigore a tutti gli effetti, finché risultino indicate nei flussi informativi mensili che il Contraente invia alla Società.

### II) NOTIFICA DELLE ADESIONI

Al fine di individuare i Beni assicurati e di determinare i premi dovuti, il Contraente attraverso l'Intermediario Gestore si obbliga ad inviare alla Società, con cadenze mensili ed entro il secondo mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, flussi informativi nei quali, per ciascuna Adesione, sono indicati, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i dati che seguono:

- a) Numero del contratto di finanziamento.
- b) Data di stipula del contratto di finanziamento.
- c) Data di decorrenza del contratto di finanziamento.
- d) Data della fine del contratto di finanziamento.
- e) Nome o Ragione Sociale dell'Assicurato.
- f) Indirizzo dell'Assicurato.
- g) Codice Fiscale e Partita Iva dell'Assicurato.
- h) Descrizione del Bene assicurato ed attività ivi svolta.
- i) Ubicazione del Bene.
- l) Somma assicurata relativa la Bene.
- m) Combinazione assicurativa scelta.
- n) Premio mensile.
- o) BCC di riferimento (ABI e CAB)
- p) La data della fine del contratto di mutuo (se presente).
- q) L'elencazione dei Beni di contratti risolti e/o scaduti.

Per gli aspetti di dettaglio si faccia riferimento al tracciato di comunicazione dati concordato con la Società.

L'omessa, l'incompleta o l'inesatta comunicazione dei dati sopra indicati non pregiudica il diritto alle prestazioni assicurative, sempre che sia stata commessa dal Contraente e/o dall'Intermediario Gestore in assoluta buona fede e a condizioni che venga comunque corrisposto il relativo premio eventualmente dovuto.

Nelle notifiche dei mesi successivi verranno indicati i dati mancanti e/o quelli trasmessi in modo erroneo, nonché gli eventuali Beni omessi.

### III) DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI

A fronte della prestazione assicurativa, l'Assicurato si impegna a versare un premio mensile, calcolato secondo le modalità previste al momento della sottoscrizione dell'Adesione.

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato assicurato i tassi distinti per settore di appartenenza del Fabbricato assicurato.

#### **IV) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Alle condizioni tutte previste dalla presente polizza convenzione, la Società si obbliga nei confronti dell'Assicurato per la durata di ogni singola Adesione a prestare sui Beni individuati le garanzie assicurative dettagliate alle sezioni:

##### **Sezione I) Danni ai beni**

##### **Sezione II) Danni da responsabilità civile verso terzi**

#### **V) SOMME E MASSIMALI ASSICURABILI**

Relativamente alla Sezione I (Danni ai Beni), il massimo valore assicurabile per ogni singola Adesione, non può superare **10.000.000 (diecimilioni) di euro**, restando così prive di copertura assicurativa le eventuali eccedenze.

Nel caso di impianti fotovoltaici integrati e semintegrati al fabbricato la somma massima assicurabile per ciascun impianto fotovoltaico e per ciascuna Adesione è pari ad **1.000.000 (unmilione) di euro**.

Per l'assicurazione di valori superiori ai limiti suddetti la Società, su richiesta del Contraente, si riserva di esaminare di volta in volta se l'assicurazione può essere prestata ed a quali condizioni.

Relativamente alla Sezione II – RCT l'assicurazione per singola Adesione è prestata fino alla concorrenza del **massimale unico di 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) di euro** per sinistro.

#### **VI) TASSI DI PREMIO**

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato assicurato i tassi distinti per settore di appartenenza del Fabbricato assicurato.

#### **VII) ATTIVITA' NON ASSICURABILI – MODIFICHE E VARIAZIONI**

Il tipo di attività dichiarato in ogni Adesione è puramente indicativo, ma è comunque inerente alle attività industriali, commerciali, artigianali, civili e di servizi proprie dell'Assicurato.

Le lavorazioni ivi effettuate, la forza motrice, l'esistenza e il quantitativo di infiammabili e di merci speciali sono quelle che la tecnica insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare .

**Non sono comunque assicurabili con la presente polizza convenzione i Fabbricati in cui si svolgono le seguenti attività:**

- **Produzione, lavorazione, deposito e commercio di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali;**
- **Attività petrolchimiche in genere;**
- **Sale da ballo, discoteche, night club, cinema;**
- **Stabilimenti balneari;**
- **Depositi, lavorazioni e commercio di foraggi, paglia, vimini e stramaglie;**
- **Depositi, cernite e smaltimento rifiuti.**

L'eventuale assicurazione di Fabbricati adibiti agli usi suddetti potrà essere oggetto di pattuizione disgiunta dalla presente polizza convenzione e sue Adesioni, mediante specifiche condizioni da definirsi tra le parti.

L'Assicurato può apportare modifiche o variazioni al Bene assicurato anche ampliandolo con nuovi Fabbricati, i quali pertanto si intendono compresi nel valore assicurato, sempreché la loro destinazione non rientri tra quelle escluse dal presente articolo.

#### **VIII) Consegna della documentazione precontrattuale**

L' Intermediario Collocatore fornisce la documentazione precontrattuale al Contraente e ai soggetti interessati ad aderire alla presente Polizza convenzione, come disposto dal regolamento IVASS 40/2018.

#### **IX) Conflitto di interessi**

La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interessi, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet [www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com). La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **1) Dichiarazioni dell'Aderente influenti sulla valutazione del rischio**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato; resta l'obbligo da parte dell'Assicurato di manifestare, tanto alla decorrenza di ogni singola Adesione quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

### **2) Variazione di Rischio**

Se durante la durata dell'assicurazione si verificano variazioni tali da comportare un aggravamento del Rischio, l'Assicurato è tenuto a comunicare tali variazioni alla Società, che si riserva di applicare quanto prevede l'art. 1898 c.c. e di rendere noto se ed a quali condizioni intende mantenere la copertura.

### **3) Buona Fede**

Le Adesioni alla presente Polizza convenzione sono assunte anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato al momento della stipulazione. A tal riguardo si precisa che la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come eventuali inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della sottoscrizione dell'Adesione alla Polizza convenzione, non comportano necessariamente la decadenza del diritto all'Indennizzo o al Risarcimento, né riduzioni dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze non siano dovute a dolo o colpa grave.

La Società ha comunque il diritto di percepire dall'Assicurato il maggiore Premio che sarebbe stato dovuto sin dall'origine dell'adesione, se lo stato delle cose fosse stato esattamente conosciuto, o dal momento in cui si è verificato l'aggravamento di Rischio, qualora questo non sia stato dichiarato o lo sia stato in maniera inesatta.

### **4) Validità Territoriale**

L'assicurazione è valida per i Beni che si trovano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano.

### **5) Decorrenza, Durata e Disdetta delle singole Adesioni**

La copertura assicurativa inizia dalla data del rogito notarile di acquisto del Bene e termina non appena sia stata effettuata l'operazione di estinzione del finanziamento da parte dell'Assicurato o comunque effettuata la sua vendita da parte del Contraente in forza dell'ipoteca.

Per i Beni oggetto di contratti incagliati o in sofferenza, la durata della garanzia può protrarsi oltre la scadenza fissata nel contratto di finanziamento, fino a che essi risultino indicati negli appositi flussi informativi di notifica delle Adesioni, concordati con la Società.

### **6) Recesso in caso di sinistro dalle singole Adesioni**

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A.R e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

La Società rimborsa all'Aderente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto, al netto delle imposte.

## **7) Coassicurazione e delega**

La presente polizza convenzione viene emessa in coassicurazione con i seguenti riparti:

- 50% BCC Assicurazioni SpA (Delegataria)
- 50% Assimoco SpA (Coassicuratrice)

Ciascuna di esse sarà tenuta alla prestazione in proporzione alla suindicata rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti alla polizza convenzione, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di BCC Assicurazioni S.p.A., all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria.

Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

La delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio di quietanza unica anche per le coassicuratrici.

Le coassicuratrici danno mandato alla delegataria di firmare per loro conto gli atti stipulati conformemente alle condizioni previste dalla presente polizza convenzione.

## **8) Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Se al momento del Sinistro risultassero esistenti altre assicurazioni sugli stessi Beni e per uno o più rischi assicurati con la presente polizza convenzione, l'Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare coperto dalle altre assicurazioni.

## **9) Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente.

## **10) Foro Competente**

Foro competente è quello dove risiede o ha sede legale il convenuto, secondo il disposto degli artt. 18 e 19 del Codice di procedura civile.

## **11) Rinvio alle Norme di Legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente polizza convenzione, per essa e per le singole Adesioni, valgono le vigenti norme di legge.

## **12) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DANNI AI BENI E LIMITI DI INDENNIZZO /RISARCIMENTO**

Nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti ai Beni assicurati derivanti dagli eventi sotto elencati:

### **12.1) Incendio**

### **12.2) Azione del fulmine**

Con o senza sviluppo di fiamma.

### **12.3) Esplosione**

Anche se originata da cause esterne.

### **12.4) Scoppio**

Anche se verificatosi esternamente al Fabbricato assicurato.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o dell'impianto facente parte del Fabbricato assicurato in cui si è verificato lo scoppio. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

### **12.5) Bang Sonico**

### **12.6) Urto di veicoli stradali**

Non appartenenti all'Aderente/Assicurato, né sotto il suo controllo o quello dei suoi dipendenti.

### **12.7) Caduta aeromobili**

Incluse loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi.

### **12.8) Fumo**

A seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei Fabbricati assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

### **12.9) Fuoriuscita di acqua**

A seguito di guasti o rotture accidentali, da impianti idrici, igienici, tecnici e antincendio esistenti nei Fabbricati assicurati e costituenti loro impiantistica di pertinenza, intendendosi per tali condutture, serbatoi, autoclavi, valvole, saracinesche e quant'altro serve per il contenimento, lo scorrimento e l'utilizzazione dell'acqua stessa.

#### **La Società non risponde dei danni:**

- **Dovuti ad umidità e stillicidio;**
- **Derivanti da traboccamento, o rigurgiti fognature, grondaie e pluviali;**
- **Derivanti da gelo o da "colpo d'ariete"**

### **12.10) Ricerca e riparazione fuoriuscita di acqua**

La Società indennizza per una somma non superiore a **5.000 (cinquemila) euro**, le spese di demolizione e ripristino delle parti murarie del Fabbricato sostenute al solo scopo di ricercare

e riparare la rottura o il guasto che hanno dato origine alla fuoriuscita dell'acqua di cui alla garanzia 13.9).

#### **12.11) Residui del sinistro**

In caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza convenzione ed in aggiunta all'indennizzo riconosciuto per i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati, la Società indennizza sino alla concorrenza della somma di **100.000 (centomila) euro**, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza convenzione.

#### **12.12) Fenomeni Elettrici**

La Società si obbliga, entro il limite di **10.000 (diecimila) euro** per sinistro, ad indennizzare i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici, elettromeccanici ed elettronici fissi facenti parte del Fabbricato assicurato, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa derivati.

#### **La Società non risponde dei danni:**

- **Da logoramento eccessivo e prolungato carico di lavoro;**
- **Da comprovata negligenza delle persone responsabili della buona conservazione degli enti assicurati;**
- **In fase di montaggio, prova e collaudo.**

#### **12.13) Eventi Atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

#### **La Società non risponde dei danni:**

**a) verificatisi all'interno dei Fabbricati, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli elementi atmosferici di cui sopra.**

**b) causati da:**

- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **gelo, neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**

**ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;**

**c) subiti da:**

- **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazione esterne;**
- **fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica;**
- **serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.**

**Non sono pertanto assicurati per tale garanzia quei fabbricati che, essendo in fase di ristrutturazione e/o di riparazione, presentano caratteristiche di incompletezza di cui al secondo alinea del suindicato comma c).**

**Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa importo superiore al 80% della somma assicurata per il singolo Bene.**

**Nel caso in cui il sinistro dovesse riguardare l'Impianto Fotovoltaico Integrato o Semintegrato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro il limite del 70% della somma assicurata e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che**

**avvengano nel corso dell'annualità assicurativa e per ogni Adesione somma maggiore di 700.000 (settecentomila) euro.**

#### **12.14) Grandine su fragili**

Fermo quanto disposto nella garanzia 13.13) Eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre e/o copertura in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica; anche se facenti parte dei fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

**Resta convenuto ai fini della presente garanzia in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a 5.000 (cinquemila) euro.**

Nel caso in cui il sinistro dovesse riguardare l'Impianto Fotovoltaico Integrato o Semintegrato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **entro il limite del 40% della somma assicurata.**

**In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa e per ogni Adesione, somma maggiore di 400.000 (quattrocentomila) euro.**

#### **12.15) Eventi sociopolitici**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Agli effetti della presente garanzia, **in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, importo superiore all'80% della somma assicurata per il singolo Bene.**

#### **12.16) Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di inondazione, alluvione e allagamenti;
2. degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da irruzione d'acqua per effetto di inondazione, alluvione ed allagamenti.

#### **La Società non risponde dei danni:**

- a) causati da marea, mareggiate, maremoti;**
- b) causati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno;**
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni.**

Agli effetti della presente garanzia, **in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un'annualità assicurativa importo superiore al 50% della somma assicurata per singolo Bene e singola Adesione con il limite di 40.000.000 (quaranta milioni) di euro per la globalità dei Beni e delle Adesioni.**

L'eventuale modifica del limite globale potrà essere oggetto di pattuizione ad ogni scadenza anniversaria, mediante specifiche condizioni da definirsi tra le Parti.

**La Società e l'Aderente hanno entrambi la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata.**

**La Parte che riceve la notifica di recesso, accogliendolo, può estenderlo a tutte le altre garanzie della polizza convenzione interessata.** Il recesso della presente garanzia, indipendentemente dalla parte che lo ha esercitato, non ha efficacia per le altre Adesioni in essere alla data di effetto del recesso stesso.

#### **12.17) Terremoti ed eruzioni vulcaniche**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti (compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio) subiti dai Beni assicurati per effetto di terremoti - intendendosi per tali sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre, dovuti a cause endogene - e/o di eruzioni vulcaniche.

Agli effetti della presente garanzia le scosse sismiche ed i fenomeni vulcanici registrati nelle 72 ore da ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio sismico e/o vulcanico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia, **in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un'annualità assicurativa importo superiore al 50% della somma assicurata, per singolo Bene e singola Adesione con il limite di 40.000.000 (quaranta milioni) di euro per la globalità dei Beni e delle Adesioni.**

L'eventuale modifica del limite globale potrà essere oggetto di pattuizione ad ogni scadenza anniversaria, mediante specifiche condizioni da definirsi tra le Parti.

**La Società e l'Aderente hanno entrambi la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata.**

**La Parte che riceve la notifica di recesso, accogliendolo, può estenderlo a tutte le altre garanzie della polizza convenzione interessata.**

Il recesso della presente garanzia, indipendentemente dalla parte che lo ha esercitato, non ha efficacia per le altre Adesioni in essere alla data di effetto del recesso stesso.

#### **12.17 bis) Limite di indennizzo per evento catastrofe**

In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, relativamente agli eventi di natura catastrofe - quali inondazioni, alluvioni, terremoto - un importo maggiore di **Euro 40.000.000,00**, limite da intendersi cumulativamente per tutte le Convenzioni Leasing Immobiliare, Immobili Corporate e Replay, a contraenza Iccrea Banca S.p.A e Iccrea Banca Impresa S.p.A. e cumulativamente considerate come un unico contratto.

L'eventuale modifica del suddetto limite potrà essere oggetto di pattuizione ad ogni scadenza anniversaria, mediante specifiche condizioni da definirsi tra le Parti.

#### **12.18) Sovraccarico neve**

A parziale deroga ed integrazione della garanzia 12.13) Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati dal crollo totale o parziale dei Fabbricati assicurati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti.

#### **Sono esclusi i danni:**

**a) causati da valanghe e slavine;**

- b) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia;
- c) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative dimensionamento e alla verifica di carichi e sovraccarichi nonché il tal caso alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- d) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detto ampliamento o rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia), nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate, dal crollo totale o parziale degli stessi;
- e) a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché alle altre cose assicurate, dal crollo totale o parziale degli stessi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, **in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore del 50% delle somme assicurate per il singolo Bene.**

#### **12.19) Gelo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, tecnici ed altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato, causati da gelo.

#### **La Società non risponde dei danni :**

- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture, installate all'esterno dei fabbricati assicurati;
- ai Fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con un impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive.

Agli effetti della presente garanzia, **in nessun caso la Società pagherà per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa somma superiore a 10.000 (diecimila) euro.**

#### **12.20) Cedimento, franamento, smottamento del terreno**

La Società risponde dei danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio causati da:

- smottamento del terreno, intendendosi per tale uno scivolamento dello stesso lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- da franamento del terreno, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
- cedimento del terreno, caduta di massi, slavine o valanghe.

#### **La Società non risponde dei danni di cui sopra determinati da:**

- errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili di terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

Agli effetti delle presenti estensioni di garanzia, **in nessun caso la Società pagherà per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa importo superiore al 50% della somma assicurata per il singolo Bene.**

### **12.21) Rovina di ascensori e montacarichi**

La Società indennizza i danni materiali ai Beni assicurati direttamente causati da caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto.

### **12.22) Onorari di periti e consulenti**

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che ciascun Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 21) "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente estensione di garanzia è prestata **entro il limite del 3% dell'indennizzo e con il massimo di 15.000 (quindicimila) euro per sinistro e per anno assicurativo.**

### **12.23) Furto di fissi e infissi**

La Società risponde dei danni di furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri.

La presente estensione di garanzia è prestata **entro il limite di 2.500 (duemilacinquecento) euro per sinistro e con il massimo di 25.000 (venticinquemila) euro per anno assicurativo.**

### **12.24) Ricorso dei vicini e/o di terzi**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento garantito con la presente polizza che colpisca i fabbricati assicurati, risponde dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro stesso ai mobili ed agli immobili dei vicini e/o terzi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'obbligazione da parte della Società, per la presente garanzia, **non potrà superare il massimo risarcimento di 500.000 (cinquecentomila) euro per sinistro.**

La Società inoltre si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di 100.000 (centomila) euro per ogni sinistro**, di quanto egli sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, quale civilmente responsabile, dei danni indiretti derivanti a terzi da eventi ammessi a risarcimento con la Sezione I Danni ai Beni della presente polizza, che abbiano colpito il Fabbricato assicurato.

### **12.25) Ricorso dei locatari**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato quale locatore dei Fabbricati assicurati, e anche qualora vi sia colpa grave dello stesso, risponde dei danni diretti e materiali cagionati dagli eventi garantiti con la presente polizza, alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

**Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.



L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'obbligazione da parte della Società, per la presente garanzia, **non potrà superare il massimo risarcimento di 500.000 (cinquecentomila) euro per sinistro.**

#### **12.26) Danni da salvataggio**

Sono parificati ai danni materiali e diretti indennizzabili a termini di polizza i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato, dalle sue maestranze o da terzi, allo scopo di impedire od arrestare eventi dannosi che siano oggetto della presente assicurazione.

#### **12.27) Colpa grave dell'Assicurato**

La Società si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali causati ai fabbricati assicurati da colpa grave dell'Assicurato, nonché dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, esclusi però i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori.

### **13) SOMME ASSICURATE**

La somma assicurata deve corrispondere al Valore a Nuovo del Bene assicurato

### **14) FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Dall'ammontare dell'indennizzo relativo agli eventi oggetto dell'assicurazione sotto elencati, per ogni singolo sinistro e per ogni singola Adesione interessata, viene dedotto un importo a carico dell'Assicurato nella misura indicata in appresso.

#### **14.1) Franchigia di 500 (cinquecento) euro**

- Fuoriuscita di acqua.
- Ricerca e riparazione fuoriuscita di acqua.
- Fenomeni Elettrici tranne il caso in cui siano dovuti all'azione del Fulmine.
- Grandine su fragili esclusi gli Impianti Fotovoltaici.
- Gelo.

#### **14.2) Franchigia di 1.000 (mille) euro**

- Eventi atmosferici esclusi gli Impianti Fotovoltaici.
- Eventi sociopolitici.
- Cedimento, franamento, smottamento del terreno.

#### **14.3) Scoperto 15% con il minimo non indennizzabile di 1.000 (mille) euro**

- Eventi atmosferici, inclusa la Grandine, limitatamente agli Impianti Fotovoltaici

#### **14.4) Franchigia di 5.000 (cinquemila) euro**

- Inondazioni, alluvioni, allagamenti.
- Terremoti ed eruzioni vulcaniche.
- Sovraccarico neve.

### **15) ESCLUSIONI**

**La Società non risarcisce in alcun caso i danni, le perdite e le spese qui di seguito elencati.**

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sommosse, invasione, atti di forze nemiche straniere, ostilità o azioni militari (con o senza dichiarazioni di guerra), guerra civile, ammutinamento, sommosa militare, ribellione, rivolta o rivoluzione, insurrezione, stato di assedio, potere militare o potere usurpato o atti di una qualsiasi persona che agisce per conto di o in rapporto a organizzazioni con attività dirette a rovesciare con la forza il governo de iure o de facto o a influenzare lo stesso con atti di terrorismo o violenza; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- b) Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, e i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso o dall'utilizzo di materiali nucleari, fissione o fusione nucleare, residui nucleari derivanti dall'uso di propellenti nucleari e ogni arma nucleare; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- c) Causati da dolo dell'Assicurato.
- d) di smarrimento o di furto di cose facenti parte dei fabbricati assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) indiretti quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) elencati e specificatamente esclusi agli articoli delle singole garanzie prestate.

#### **16) CONDIZIONE ESSENZIALE PER L'OPERATIVITA' DELLA COPERTURA SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

La copertura assicurativa è operante a condizione che l'impianto fotovoltaico sia nuovo, installato, rispondente alle norme CEI EN 61215 e/o CEI EN 61646 , connesso alla rete elettrica ed in esercizio.

#### **17) ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

La Società ha sempre il diritto di visitare i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **18) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA CONVENZIONE**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza convenzione possono essere esercitati, dall'Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

#### **19) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO AI BENI**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società stessa, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

- b) darne avviso all'Intermediario Gestore al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile);
- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso, farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore del fabbricato danneggiato e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

## **20) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

L'Assicurato perde il diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo.

L'esagerazione dolosa del danno potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

## **21) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **22) MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dei dati, di cui all'art. 1) della presente polizza convenzione;
- c) verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi in caso di sinistro, di cui all'art. 19) della presente polizza convenzione;

- d) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati da Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **23) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è determinato, secondo le seguenti norme:

- a) stimando la spesa necessaria, al momento del sinistro, per ricostruire a nuovo le parti distrutte del fabbricato e per riparare quelle danneggiate;
- b) stimando il valore di rimpiazzo degli impianti danneggiati, o loro parti, con altri nuovi od equivalenti per rendimento;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo della somma delle stime di cui ai punti a) e b), diminuito dell'importo della stima di cui al punto c).

In ogni caso, salvo il caso previsto dall'art. 1914 cc (Obbligo di salvataggio), la Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **24) PROPORZIONALE DI SOMMA ASSICURATA**

La Società non darà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile (assicurazione parziale), purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima.

Qualora tale percentuale risultasse superata, il predetto disposto si intenderà operante sull'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per il Fabbricato in questione.

### **25) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 70 giorni dalla data di apertura del sinistro, sempre che sia stata consentita la valutazione del danno, verificato l'avveramento di tutte le condizioni suindicate, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta tutta la documentazione richiesta dalla Società o dal fiduciario da questi designato per la stima del danno, salvo che non emergano elementi o motivi ostativi alla regolare definizione del Sinistro.

Inoltre, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non risulti che il sinistro sia stato causato con dolo dell'assicurato.

Parimenti non si darà luogo all'indennizzo totale in caso di ritrovamento del bene oggetto di furto i quali danni saranno oggetto di stima da parte di un perito per il successivo indennizzo.

### **26) ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI**

Nel caso in cui fatti indipendenti dalla volontà delle Parti impediscano il rispetto dei tempi di pagamento indicati all'art. 25), l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione

definitiva del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) del danno accertato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che **l'indennizzo complessivo stimato sia di almeno 100.000 (centomila) euro.**

## **27) DIRITTO DI RIVALSA**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le imprese controllate, consociate e collegate all'Assicurato;
- i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato.

La suddetta rinuncia è operante purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**28) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, la Società si obbliga a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione del Bene assicurato.

**29) SOMME ASSICURATE SUI DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

L'assicurazione per singola Adesione è prestata fino alla concorrenza del massimale unico di 3.500.000 (tremilioni e mezzo) di euro per sinistro.

**30) SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI**

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori ed i fratelli degli Assicurati persone fisiche, nonché qualsiasi altro parente o altra persona con loro conviventi;
- b) quando gli Assicurati sono una persona giuridica, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti anche occasionali di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

**31) DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- b) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o per destinazioni diverse da quelle assicurate;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazione o demolizione sulle cose assicurate;
- e) derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive, o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- h) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

### **32) ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 28) è estesa ai danni derivanti dai rischi sottoelencati:

#### **32.1) Antenne, pertinenze, recinzioni, cancelli**

L'assicurazione è estesa ai rischi delle antenne radio-televisive, agli alberi di alto fusto trovatisi nei giardini di pertinenza, alle recinzioni ed ai cancelli anche elettrici,

#### **32.2) Spargimento acqua e rigurgiti di fogna**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna unicamente conseguenti a guasti o rotture di tubazioni e condutture.

#### **32.3) Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi**

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di **1.500 (millecinquecento) euro** nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di **500.000 (cinquecentomila) euro** per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa.

### **33) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Società, al quale farà seguito una circostanziata denuncia scritta.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decadono dai diritti del contratto.**

### **34) GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.